



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO

Prot. 19.322

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali o da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82, concernente l'adeguamento del decreto legislativo n.102/04, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013(2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) n.1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTO il Capo II, del medesimo decreto legislativo n.102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n.82/08, che disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

VISTO , in particolare, l'articolo 5, Capo II, che stabilisce le misure di aiuto concedibili per favorire la ripresa delle attività produttive nelle aree danneggiate;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, consente l'attuazione di alcuni aiuti in regime di esenzione di notifica ;

VISTA la richiesta 04.07.2008, AGR 16456, della Commissione Europea di stabilire le disposizioni applicative;

RITENUTO di esplicitare le procedure contenute nel Regolamento (CE) 1857/2006, per la concessione degli aiuti compensativi dei danni in regime di esenzione di notifica, in adesione alla richiesta della Commissione Europea;

DECRETA

Articolo 1

1 – Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82, in regime di esenzione di notifica, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, per la compensazione dei danni prodotti dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

2 – Per la compensazione dei danni delle calamità naturali si provvede previa notifica alla Commissione europea, delle misure di aiuto di ogni singolo evento, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
Articolo 2

1 - Per avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, si intendono le condizioni atmosferiche che determinano danni alle singole imprese agricole superiori al 30 per cento rispetto alla produzione media annua del triennio precedente, oppure, in alternativa, rispetto alla produzione media annua del quinquennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata;

2 - In presenza di avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, gli aiuti compensativi dei danni, di cui all'articolo 1, comma 1, sono concedibili alle imprese agricole e alle cooperative agricole esercenti l'attività di produzione primaria, che presentano i seguenti requisiti:

- Avere subito un danno superiore al 30 per cento a carico delle produzioni colpite;
- Devono ricadere nelle aree delimitate dalla regione territorialmente competente, in cui le perdite, calcolate con le modalità di cui al comma 1, sono superiori al 30 per cento e l'avversità che le ha prodotte deve essere stata dichiarata eccezionale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Le perdite di cui al primo trattino, devono incidere sulla produzione lorda vendibile dell'impresa agricola in misura superiore al 30 per cento;

3 - L'importo complessivo lordo degli aiuti a ciascuna impresa agricola, previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82, non deve superare l'80 per cento della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. L'importo della riduzione di reddito a cui commisurare l'aiuto lordo è pari alla differenza (b – a):

a - del risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno;

b - del risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto in ciascun anno;

4 - Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo dei costi specifici che l'impresa agricola ha dovuto sostenere per l'impossibilità di effettuare il raccolto a causa dell'avversità atmosferica;

5 - Dall'importo complessivo lordo degli aiuti, di cui al comma 3, devono essere dedotti :

- gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi;
- i costi di produzione non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
Articolo 3

1 - La compensazione dei danni ai fabbricati e alle altre strutture produttive delle imprese agricole, di cui all'articolo 2, comma 2, causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, non deve superare l'intensità lorda degli aiuti dell'80 del danno riconosciuto ammissibile;

2 - Gli interventi per il ripristino delle infrastrutture agricole, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di uso pubblico, ubicate esternamente alle aziende, non costituiscono aiuti di Stato, come riconosciuto dalla Commissione europea, con Decisione C(2005)1622 fin, del 07 giugno 2005.

Articolo 4

1 - Gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3, possono essere elevati al 90 per cento nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.1257/1999, del 17 maggio 1999, del Consiglio, a cui subentrerà l'articolo 36, lettera a), punti i),ii) e iii), del regolamento (CE) n.1698/2005, dopo l'emanazione del regolamento applicativo da parte dello stesso Consiglio;

2 - In conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 ( articolo 11, paragrafi 8, 9 e 10 ), richiamato dal decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/08, è stabilito che:

a) - a partire dal 1° gennaio 2010, gli aiuti concedibili devono essere ridotti del 50 per cento quando l'impresa agricola non abbia stipulato polizze assicurative di almeno il 50 per cento della produzione media annua o del reddito legato alla produzione, a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti;

b) - a partire dal 1° gennaio 2011, gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere erogati qualora sia stata data piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel settore agricolo, per il recupero del costo dei servizi idrici all'agricoltura;

c) - i regimi di aiuto, per la compensazione dei danni climatici, devono essere introdotti entro 3 anni dall'evento avverso che ha prodotto le perdite, e gli aiuti devono essere erogati entro 4 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì 22 dicembre 2008

IL MINISTRO  
F.to Zaia